

## **Sintesi delle norme di contenuto previdenziale, fiscale e finanziario contenute nella legge di stabilità 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)**

### **Articolo 2 (Gestioni previdenziali)**

Nell'allegato 2 che si riporta in calce sono indicati gli adeguamenti degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato e la ripartizione rispetto alle gestioni previdenziali interessate.

Viene istituita presso l'INPDAP la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale" il cui finanziamento è assunto dallo Stato.

A questo scopo sono istituite nel bilancio dell'INPDAP apposite evidenze contabili .

A carico della nuova gestione degli interventi assistenziali sono poste una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP, somma che viene adeguata in base alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati calcolato dall'ISTAT incrementato di un punto percentuale.

Inoltre, viene integrato l'art. 2 comma 3 della legge 335/1995 prevedendo che per garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è previsto l'apporto dello Stato a favore della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato erogato su base trimestrale a seguito della verifica delle effettive necessità finanziarie di tale gestione riferite al singolo esercizio finanziario.

### **Articolo 5 - (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)**

La norma prevede una clausola di salvaguardia finalizzata a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni nel sistema retributivo, misto e contributivo, per i soggetti in possesso dei requisiti che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia alla prima decorrenza utile dall'anno 2026.

La clausola di salvaguardia prevede che, con lo stesso decreto direttoriale di cui all'art. 12, comma 12 – bis da emanare entro il 31 dicembre 2023, il requisito minimo anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia a partire dall'anno 2026 sia incrementato a 67 anni, qualora per effetto degli adeguamenti dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita tale età minima non sia stata ancora raggiunta.

*Il provvedimento non determina, concretamente, particolari innovazioni rispetto alla normativa vigente.*

*Infatti, in base alle previsioni elaborate dalla Ragioneria dello Stato, considerando lo scenario demografico Istat centrale, il requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per i lavoratori dipendenti raggiungerebbe già i 67 anni e 7 mesi nel 2026 per effetto del meccanismo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici utili per l'accesso al pensionamento*

*alla speranza di vita vigente e tenendo conto che per i lavoratori dipendenti il diritto alla decorrenza del trattamento avviene 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti.*

*La clausola di salvaguardia è finalizzata a garantire il raggiungimento di tale requisito minimo anche in presenza di una dinamica di crescita della speranza di vita inferiore alle previsioni attuali.*

## **Articolo 6 - (Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)**

La norma dispone il trasferimento o il conferimento dei beni immobili dello Stato ad uso diverso da quello residenziale, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. L'individuazione degli immobili oggetto del conferimento verrà effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il primo decreto va adottato entro il 30 aprile 2012 e riguarderà il trasferimento di beni di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20% delle carceri inutilizzate e delle caserme dismessibili. I criteri per la costituzione della società di gestione di risparmio e per il collocamento delle quote del fondo o dei fondi interessati, che avverrà mediante offerta pubblica di vendita, saranno fissati da un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. I proventi netti delle cessioni saranno destinati alla riduzione del debito pubblico, qualora il collocamento abbia ad oggetto immobili liberi o all'Agenzia del Demanio (nel caso di cessione di immobili locati) per l'acquisto sul mercato di Titoli di Stato. Per semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero la vendita dei cespiti individuata nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero potrà avvenire anche mediante trattativa privata.

La norma stabilisce anche la destinazione delle eventuali maggiori entrate delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino ad un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, per aumenti di capitale di società partecipate, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova istituzione.

I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare anche immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di cui siano stati inseriti e sia stato completato il processo di valorizzazione, recupero e sviluppo urbanistico del territorio.

*La dismissione dell'ingente patrimonio immobiliare può costituire una grande opportunità per il nostro Paese, non solo per fare "cassa", riducendo lo stock del debito pubblico ma per eliminare le disfunzioni connesse ad una cattiva gestione dei cespiti stessi e delle aziende di proprietà pubblica. Tale processo, tuttavia, per non generare ulteriori diseconomie richiede un notevole cambiamento nei mercati e nelle istituzioni, una domanda capace di intercettare le dismissioni dell'enorme patrimonio immobiliare ed un quadro regolamentare per le dismissioni poco discrezionale.*

*La Cisl valuta positivamente l'avvio del programma di dismissioni e la chiara destinazione fra gli introiti realizzati e la riduzione del debito pubblico ma auspica una regolamentazione appropriata che eviti inefficienze e abusi.*

## **Articolo 7 - (Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)**

Il Ministero delle politiche agricole dovrà adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità uno o più decreti non regolamentari, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di individuare i terreni a vocazione agricola non utilizzabili per altre finalità istituzionali di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore. E' riconosciuto diritto di prelazione nelle procedure di vendita ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 185/2000. Anche le regioni, le province e i comuni potranno vendere terreni agricoli di loro proprietà con le medesime modalità e gli stessi criteri fissati per i terreni di proprietà dello Stato, anche mediante conferimento di mandato irrevocabile a vendere all'Agenzia del Demanio che provvederà al versamento dei relativi proventi netti ai medesimi enti. Le risorse derivanti da tali operazioni di dismissione sono destinate alla riduzione del debito

## **Articolo 8 - (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali)**

L'articolo prevede una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione del debito pubblico degli enti territoriali e delle regioni, stabilendo l'abbassamento dei limiti per ricorrere ai mutui e ad altre forme di finanziamento. Gli enti territoriali riducono il debito a decorrere dal 2013 e le disposizioni previste nell'articolo in esame costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, saranno fissati i criteri e le modalità per la riduzione del debito pubblico degli enti territoriali a partire dal 2013, individuando:

- la differenza percentuale rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale ciascuna Regione, provincia o comune ha l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- le modalità per realizzare detta riduzione.

## Art. 18 (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

Per favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali tramite la finanza di progetto, le relative società (costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al dlgs 163/2006) possono utilizzare il contributo pubblico a fondo perduto, fino ad esaurimento, per compensare totalmente o parzialmente le imposte sui redditi e l'Irap, nonché il versamento dell'Iva dovuta (ai sensi del Dpr 633/72 e modificazioni, in rispetto delle disposizioni UE e in particolare della direttiva 2006/112/CE). Possono inoltre essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio sia l'ammontare del canone di concessione (art. 1 c.1020, legge 296/2006 e modificazioni) che la sua integrazione (art 19 c. 9bis, legge 102/2009 e modificazioni). L'importo del contributo, che viene posto a base di gara per l'individuazione del concessionario, è riportato poi sul contratto di concessione, non può comunque superare il 50% del costo dell'investimento e deve rispettare la disciplina nazionale e quella comunitaria in materia. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si ricalcolano, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel periodo: il costo medio del capitale investito e il premio di rischio previsto nel contratto di concessione, nonché le relative agevolazioni fiscali.

## Articolo 22 – (Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi)

**Comma 1** - La norma, prevalentemente diretta a promuovere il lavoro delle donne e dei giovani, prevede tra le altre misure alcune novità in tema di contribuzione con diversi obiettivi.

A decorrere dal 1 gennaio 2012, infatti, per i **contratti di apprendistato** stipulati a partire dal 2 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro che occupano al massimo 9 dipendenti è concesso uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto, mentre per gli anni successivi al terzo resta ferma l'aliquota contributiva del 10% prevista dall'art. 1 comma 773 della legge 296/2006.

Minori entrate contributive	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mln €	-20	-60	-183	-237	-238	-215	-95

Sempre dal 1 gennaio 2012, invece, l'aliquota contributiva pensionistica per **gli iscritti alla gestione separata** di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995 (collaboratori, associati in partecipazione, ecc.) e la relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di 1 punto percentuale. Secondo la relazione tecnica l'effetto finanziario netto di questa misura (cioè al netto di effetti fiscali e di maggiori oneri pensionistici) sarà il seguente:

Effetto netto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mln €	284	190	238	238	238	237	233

**Apprendistato** - La legge 296/2006 art. 1 comma 773 ha previsto sin dal 1 gennaio 2007 che la contribuzione per gli apprendisti artigiani e non artigiani dovuta dai datori di lavoro che hanno al massimo 9 dipendenti sia pari al 1,5% della retribuzione imponibile a fini previdenziali il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno in poi. Un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia del 28/3/2007 ha inoltre stabilito che tale percentuale sia ripartita tra le varie gestioni previdenziali secondo quanto segue: Fondo pensioni lavoratori dipendenti 9,01, Cuaf 0,11, Malattia 0,53, Maternità 0,05, Inail 0,30. La contribuzione a carico

*degli apprendisti, invece, è pari a quella prevista per i lavoratori dipendenti ridotta di 3 punti (legge 41/1986 art. 21).*

*Con la nuova disposizione, i datori di lavori, sempre che abbiano alle loro dipendenze al massimo 9 lavoratori, sono totalmente esentati dal pagamento dei contributi nei primi tre anni di contratto di apprendistato. Ai fini pensionistici i periodi di apprendistato sono utili a tutti gli effetti. La norma è evidentemente orientata a promuovere l'occupazione dei giovani.*

**Gestione separata** – *A partire dal 2012 l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata ex art. 2 comma 26 legge 335/1995 sarà pari a 27% (cui è necessario aggiungere un ulteriore 0,72% per il finanziamento di assegni al nucleo familiare e maternità) mentre per coloro che non sono iscritti in via esclusiva a tale gestione (perché contestualmente iscritti ad altre gestioni previdenziali o titolari di pensione) l'aliquota sarà pari al 18%. La norma nulla dice in merito alla ripartizione tra lavoratore e committente di tale aumento. Un'armonizzazione delle aliquote contributive nelle varie gestioni previdenziali è da tempo sostenuta ed auspicata dalla CISL dal momento che, come è noto, nel sistema contributivo la pensione è strettamente correlata ai contributi versati. Condividiamo quindi la scelta legislativa. Al contempo, però, riteniamo che sia necessario vigilare perché tale aumento non venga fatto pesare in modo diretto o indiretto esclusivamente collaboratore. Inoltre, riteniamo criticabile che un analogo aumento contributivo non sia stato previsto anche per i lavoratori autonomi le cui gestioni previdenziali scontano da molto tempo gravi deficit di bilancio e per i quali sono previsti nel futuro tassi di sostituzione delle prestazioni previdenziali decisamente contenuti.*

**Comma 6** – *Per armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e gli sgravi contributivi previsti dal DL 98/2011 convertito in legge 111/2011, applicabili anche alle intese di cui all'art. 8 DL 138/2011 convertito con modifiche nella legge 148/2011, sono riconosciuti in base a quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendale ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.*

*Appreziamo questa previsione che valorizza il ruolo delle OO.SS. comparativamente più rappresentative.*

### **Articoli 26 e 28 – (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello e Modifiche in materia di spese di giustizia)**

Si stabilisce che nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione prima del 4 luglio 2009 e in quelli pendenti davanti alle corti d'appello da oltre 2 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge di stabilità la cancelleria avvisa le parti costituite della necessità di presentare istanza di trattazione del procedimento. Le impugnazioni si intendono rinunciate, e il presidente dichiara l'estinzione del giudizio, se entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara di essere interessata alla trattazione della causa.

Si prevede inoltre che il contributo unificato, che viene esteso anche alla presentazione o modifica della domanda riconvenzionale in relazione al valore della causa, sancito dal DPR 115/2002 art. 13 comma 1 sia aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e sia raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. La disposizione si applica anche alle controversie pendenti per le quali sia stato pubblicato il provvedimento impugnato ovvero, laddove non sia prevista la pubblicazione, sia stato depositato dopo la data di pubblicazione della presente legge di stabilità. Il maggior gettito derivante da queste disposizioni è versato all'entrata del bilancio dello Stato con

separata contabilizzazione per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari. Il maggior gettito derivante in particolare da quest'ultima misura è stato quantificato in 17.191.861 euro.

*Le cause previdenziali costituiscono una parte assai consistente del contenzioso civile nel nostro paese e pertanto queste misure, in coordinamento con altre di carattere ancora più incisivo introdotte dalle manovre finanziarie dei mesi scorsi, contribuiranno a contrarre il ricorso al contenzioso giudiziario. Per quanto riguarda il contributo unificato, la norma ha portata generale e prevede l'aumento del 50% per i giudizi in appello e del 100% per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione anche per le cause di previdenza.*

### **Articolo 30 – (Patto di stabilità interno)**

Il comma modifica quanto previsto nella legge 148/11 e rende immediatamente applicabile la riduzione della manovra sugli enti locali per il 2012 per l'importo relativo alle entrate dell'addizionale sui redditi delle imprese energetiche (stimate in relazione tecnica in 1,8 miliardi di euro). Contestualmente viene anche indicata la distribuzione della riduzione tra i diversi comparti (760 milioni regioni a statuto ordinario, 370 milioni regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro alle Province e 520 milioni di euro ai Comuni con più di 5mila abitanti).

La manovra di luglio, inoltre, prevedeva che gli enti collocati nella classe più virtuosa avrebbero beneficiato di una riduzione del concorso alla manovra per 200 milioni di euro. L'articolo in esame stabilisce la ripartizione tra i vari enti della riduzione stessa (95 milioni per le regioni a statuto ordinario, 20 per le province e 65 per i Comuni con più di 5mila abitanti e 20 milioni per gli enti che parteciperanno alla sperimentazione sul nuovo schema di bilancio previsto dal d.lgs 118/11, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale). Inoltre, viene stabilito che le classi di virtuosità siano due (e non quattro come precedentemente stabilito) sulla base della valutazione ponderata dei diversi criteri già stabiliti.

### **Articolo 31 – (Patto di stabilità interno degli Enti locali)**

A decorrere dal 2013 concorrono agli obiettivi di Finanza pubblica anche i comuni che abbiano una popolazione compresa tra 1001 e 5.000 abitanti. L'articolo definisce puntualmente l'obiettivo del saldo finanziario che deve essere raggiunto dai Comuni e dalle Province con più di mille abitanti stabilendo le percentuali da applicare alla media delle spese correnti registrate nel biennio 2006-2008. Inoltre, gli enti collocati nella classe più virtuosa così come stabilito nella legge 111/11, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero.

I Comuni della Provincia dell'Aquila in dissesto possono escludere dal saldo rilevante per il patto di stabilità 2012, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro. Sarà un decreto ministeriale a stabilire la suddivisione dell'importo tra i diversi comuni.

### **Articolo 32 – (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)**

Vengono dettate le regole del Patto di stabilità che devono essere rispettate dalle Regioni, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome. Inoltre, viene anche definita la ripartizione dell'entità dei risparmi da conseguire in base a quanto stabilito dalle leggi 111 e 138 del 2011 (le manovre di luglio e agosto).

ALLEGATO 2

(articolo 2, commi 1, 2 e 3)

Missione e programma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali			
	(in milioni di euro)			
	2012	2013	2014	
25 Politiche previdenziali  3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Erito nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88	668,02	668,02	668,02
	2a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	165,06	165,06	165,06
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)	19.224,21	19.224,21	19.224,21
	di cui:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	2,88	2,88	2,88
	2.b1.b) ENPALS	66,90	66,90	66,90
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	741,30	741,30	741,30
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)	4.750,34	4.750,34	4.750,34
	2.c) Importi dovuti dallo Stato all'INPDAP	2.176,00	2.176,00	2.176,00
	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali		
(in milioni di euro)				
2010				
Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (16 milioni di euro) e dei trasferimenti eccedenti (522 milioni di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valore sull'anno 2010	538			

**TABELLA A**  
**REQUISITI DI ETÀ PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (\*)**  
*(dal 2013 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)*

	Lavoratori	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato	Assegno sociale
	requisito anagrafico di età (**)			
2009	65	60	60	65
2010	65	61	60	65
2011	65	61	60	65
2012	65	65	60	65
2013	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi	60 e 3 mesi	65 e 3 mesi
2014	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi	60 e 4 mesi	65 e 3 mesi
2015	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi	60 e 6 mesi	65 e 3 mesi
2016	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi	61 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi	61 e 5 mesi	65 e 7 mesi
2018	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi	61 e 10 mesi	65 e 7 mesi
2019	65 e 11 mesi	65 e 11 mesi	62 e 8 mesi	65 e 11 mesi
2020	65 e 11 mesi	65 e 11 mesi	63 e 2 mesi	65 e 11 mesi
2021	65 e 11 mesi	65 e 11 mesi	63 e 8 mesi	65 e 11 mesi
2022	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	64 e 6 mesi	66 e 3 mesi
2023	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	65	66 e 3 mesi
2024	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	65 e 6 mesi	66 e 3 mesi
2025	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 4 mesi	66 e 7 mesi
2026	66 e 7 mesi			
2027	66 e 7 mesi			
dal 01/01/2028 al 31/12/2030	66 e 11 mesi			
dal 01/01/2031 al 31/12/2033	67 e 3 mesi			
dal 01/01/2034 al 31/12/2036	67 e 7 mesi			
dal 01/01/2037 al 31/12/2039	67 e 10 mesi			
dal 01/01/2040 al 31/12/2042	68 e 1 mese			
dal 01/01/2043 al 31/12/2045	68 e 4 mesi			
dal 01/01/2046 al 31/12/2048	68 e 7 mesi			
dal 01/01/2049 al 31/12/2051	68 e 10 mesi			

(\*) Il diritto alla decorrenza del trattamento spetta 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori autonomi. Per il settore delle scuole per coloro che maturano i requisiti dal 2012 la prima scadenza utile per la decorrenza del trattamento corrisponde all'inizio dell'anno scolastico/accademico dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (per chi matura i requisiti entro il 31/12/2011 è mantenuta la prima scadenza utile per la decorrenza del trattamento all'inizio dell'anno scolastico/accademico dell'anno in cui vengono maturati i requisiti).

(\*\*) È comunque previsto un requisito contributivo minimo.

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.465	56.838
Basilicata	18.348	39.405
Calabria	36.764	78.956
Campania	98.398	211.325
Emilia Romagna	49.491	106.289
Liguria	23.408	50.272
Lazio	119.357	256.338
Lombardia	95.810	205.765
Marche	22.223	47.728
Molise	9.396	20.179
Piemonte	68.892	147.957
Puglia	54.713	117.504
Toscana	47.183	101.332
Umbria	20.321	43.642
Veneto	54.231	116.470
<b>Totale</b>	<b>745.000</b>	<b>1.600.000</b>

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

Autonomie speciali	2012			2013 e successivi		
	DL 78	DL 98	Totale	DL 78	DL 98	Totale
	del 2010	e 138 del 2011		del 2010	e 138 del 2011	
Bolzano	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
Friuli-Venezia Giulia	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
Sardegna	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
Sicilia	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
Trentino-Alto Adige	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
Trento	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
Valle d'Aosta	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
<b>Totale</b>	<b>500.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>